

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI

1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

(a) Le parole e/o espressioni ivi utilizzate, hanno i significati di seguito attribuiti:

• **ACQUIRENTE:** la Società G&G PARTNERS S.r.l., avente sede legale in via GABRIELE D'ANNUNZIO n. 9, 25018 MONTICHIARI (BS), Italia, p.IVA e C.F. (IT)02754870984.

• **VENDITORE:** la persona fisica ovvero giuridica, pubblica ovvero privata, venditrice dei BENI acquistati dall'ACQUIRENTE.

*Di seguito anche solo "Parte" se singolarmente
intese, "Parti" se congiuntamente*

• **CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO:** i termini e le condizioni ivi di seguito dettagliati.

• **CONTRATTO:** i CONTRATTI (di seguito "CONTRATTO" al singolare, "CONTRATTI" al plurale) di volta in volta stipulatisi tra l'ACQUIRENTE ed il VENDITORE con l'accettazione scritta di un ORDINE DI ACQUISTO da parte del VENDITORE ai sensi del successivo Art. 2 (b) – EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO.

• **ORDINI DI ACQUISTO:** qualsivoglia richiesta di acquisto di BENI da parte dell'ACQUIRENTE al VENDITORE conforme ai requisiti di forma e contenuto di cui al successivo Art. 2 (a) – EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO.

(b) Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (di seguito anche solo "CONDIZIONI GENERALI") si applicheranno a tutte le vendite di BENI effettuate dal VENDITORE in favore dell'ACQUIRENTE, in esecuzione degli ORDINI DI ACQUISTO che dovessero essere di volta in volta emessi dall'ACQUIRENTE (ed accettati per iscritto dal VENDITORE ai sensi delle presenti

CONDIZIONI GENERALI), salvo nell'ipotesi in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico CONTRATTO DI FORNITURA (tassativamente in forma scritta) che disciplini termini e condizioni di fornitura di determinati BENI. Nella suddetta ipotesi troveranno applicazione le previsioni dello specifico CONTRATTO DI FORNITURA, salvo espressa previsione in esso dell'applicabilità delle presenti CONDIZIONI GENERALI al rapporto contrattuale per quanto non esplicitamente previsti nello specifico CONTRATTO DI FORNITURA.

(c) Le presenti CONDIZIONI GENERALI prevarranno su eventuali CONDIZIONI GENERALI ovvero PARTICOLARI DI VENDITA del VENDITORE (se) dallo stesso riportate nelle FATTURE, nella corrispondenza (in qualsivoglia forma) ovvero altrove.

(d) Quallsivoglia rettifica ovvero integrazione alle presenti CONDIZIONI GENERALI potrà essere considerata valida esclusivamente a condizione di essere specificatamente accettata per iscritto dall'ACQUIRENTE. I suddetti emendamenti saranno tassativamente limitati al particolare ORDINE DI ACQUISTO per il quale sono pattuiti.

2 – EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO

(a) Gli ORDINI DI ACQUISTO dovranno tassativamente essere emessi per iscritto e contenere l'indicazione almeno degli elementi che seguono:

• **BENI oggetto del singolo ORDINE DI ACQUISTO;**

• **Quantità, caratteristiche e termini di CONSEGNA dei BENI;**

• **PREZZI, modalità e termini di pagamento;**

• **Eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga alle presenti CONDIZIONI GENERALI.**

(b) Gli ORDINI DI ACQUISTO diverranno vincolanti per le Parti all'atto della relativa accettazione per iscritto degli stessi da parte del VENDITORE, salvo che siano rifiutati dal VENDITORE a mezzo di comunicazione scritta da effettuarsi entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'ORDINE DI ACQUISTO. Decorso il suddetto termine in assenza di rifiuto da parte del VENDITORE, gli ORDINI DI ACQUISTO s'intenderanno comunque accettati senza eccezione alcuna.

La ritardata, mancata, incompleta ovvero difforme (rispetto a quanto indicatosi dall'ACQUIRENTE nell'ORDINE DI ACQUISTO) CONSEGNA costituisce inadempimento del VENDITORE, pertanto, l'ACQUIRENTE potrà esercitare i diritti alla stessa riconosciuti ai sensi del successivo Art. 3 (d), (e), (f) e (g) – MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESECUZIONE.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto dell'ACQUIRENTE di revocare gli ORDINI DI ACQUISTO fintantoché il VENDITORE non li accetti per iscritto e, in ogni caso, nel succitato termine di 3 (tre) giorni lavorativi, per l'eventuale rifiuto del VENDITORE.

Il VENDITORE dichiara altresì che, con riguardo alla propria organizzazione, il predetto termine di 3 (tre) giorni lavorativi è sufficiente per la valutazione dell'ORDINE DI ACQUISTO nonché per la comunicazione dell'eventuale rifiuto ovvero per la formulazione di una controproposta.

(c) Ai fini delle presenti CONDIZIONI GENERALI, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni intercorse tra le Parti mediante lettera (inviata o meno che fosse a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento), Fax, posta elettronica (sia certificata (PEC) che ordinaria) ovvero qualsivoglia altra forma di corrispondenza commerciale di analogo tenore formale.

(d) Fermo quanto previsto all'Art. 1 b), le vendite dei BENI saranno disciplinate dalle disposizioni contenute nelle presenti CONDIZIONI GENERALI, negli ORDINI DI ACQUISTO ovvero nella documentazione eventualmente richiamata negli ORDINI DI ACQUISTO, PROPOSTE CONTRATTUALI incluse.

(e) Le presenti CONDIZIONI GENERALI non comporteranno alcun impegno per l'ACQUIRENTE di emettere un numero minimo ovvero predeterminato di ORDINI DI ACQUISTO: la predetta previsione costituisce elemento essenziale della manifestazione di volontà delle Parti.

(f) L'ACQUIRENTE avrà diritto di recedere dai CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) in ogni momento, financo in deroga all'Art. 1373, I comma, del Codice civile (italiano), ove sia venuta meno l'idoneità tecnica del VENDITORE ad effettuare regolarmente la fornitura di BENI ovvero ove il VENDITORE si trovi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria tale da pregiudicare la regolare effettuazione della fornitura di BENI ed ancora nell'ipotesi in cui nei suoi riguardi risultino promosse azioni legali tese al recupero dei crediti ovvero procedure esecutive, ovvero lo stesso VENDITORE versi in stato di insolvenza ovvero sia stato ammesso ad una qualsivoglia procedura concorsuale, di liquidazione ovvero concordato con i creditori.

3 – MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESECUZIONE

(a) Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di CONSEGNA e del trasferimento del rischio per danneggiamento ovvero perdita totale ovvero parziale dei BENI da parte del VENDITORE all'ACQUIRENTE, le CONSEGNE dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previstesì dalle norme "INCOTERMS" vigenti specificate negli ORDINI DI ACQUISTO. In difetto, la CONSEGNA sarà "**reso sdoganato**" (DDP – INCOTERMS 2020). Il trasporto dei BENI dev'essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservare gli stessi da eventuali danni.

(b) Il VENDITORE deve puntualmente rispettare i termini, le condizioni e le modalità di CONSEGNA dei BENI indicati negli ORDINI DI ACQUISTO (imprescindibilmente essenziali nell'interesse dell'ACQUIRENTE).

L'ACQUIRENTE ha la facoltà di rifiutare BENI eventualmente pervenutigli prima del termine pattuitosi con il VENDITORE ovvero addebitare allo stesso le spese di magazzinaggio nonché gli oneri finanziari inerenti al periodo di anticipata CONSEGNA.

(c) Il VENDITORE deve garantire che la quantità di BENI consegnata corrisponda esattamente a quanto indicato negli ORDINI DI ACQUISTO. L'ACQUIRENTE potrà chiedere che il VENDITORE provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedire direttamente al VENDITORE gli stessi, a spese e rischio del VENDITORE, e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato nonché le spese di magazzinaggio, ove questi non vi provveda da subito.

(d) Nell'eventualità in cui il VENDITORE ritardasse nelle CONSEGNE dei BENI ovvero nell'eventualità in cui la CONSEGNA risultasse non effettuata (mancata), incompleta ovvero difforme (rispetto a quanto indicato dall'ACQUIRENTE nell'ORDINE DI ACQUISTO), l'ACQUIRENTE avrà diritto di:

(i) concedere al VENDITORE un termine ulteriore per la CONSEGNA dei BENI;

ii) comunicare al VENDITORE la RISOLUZIONE del relativo CONTRATTO (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) per inadempimento e chiedere la restituzione di ogni importo già, eventualmente, corrisposti dall'ACQUIRENTE.

(e) L'eventuale fissazione d'un ulteriore termine per consegnare i BENI, ai sensi del precedente Art. 3 (d) (i) – MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESECUZIONE, non preclude all'ACQUIRENTE di potersi avvalere dei rimedi di cui al precedente Art.

3 (d) (ii) ed al successivo Art. 3 (f) (iii) – MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESECUZIONE, ove il VENDITORE non rispetti l'ulteriore termine concesso dall'ACQUIRENTE ai sensi del precedente Art. 3 (d) (i) – MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESECUZIONE.

(f) Oltre ai rimedi di cui al precedente Art. 3 (d) – MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESECUZIONE, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta ovvero difforme (rispetto a quanto indicato dall'ACQUIRENTE nell'ORDINE DI ACQUISTO) CONSEGNA dei BENI, l'ACQUIRENTE potrà avvalersi, altresì, dei diritti che seguono:

(i) sospendere i pagamenti inerenti alla CONSEGNA ritardata, mancata, incompleta ovvero difforme (rispetto a quanto indicato dall'ACQUIRENTE nell'ORDINE DI ACQUISTO) dovuti al VENDITORE;

(ii) richiedere la CONSEGNA dei BENI per via terrestre, navale ovvero aerea (a seconda del caso nonché delle necessità dell'ACQUIRENTE) a spese del VENDITORE;

(iii) applicare una PENALE per il RITARDO pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo pattuitosi tra le Parti per i BENI, per ogni settimana di RITARDO sino alla data di CONSEGNA dei BENI, salvo il maggior danno;

(iv) chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno cui l'ACQUIRENTE fosse incorsa, direttamente ovvero indirettamente, in conseguenza della ritardata, mancata, incompleta ovvero difforme (rispetto a quanto indicato dall'ACQUIRENTE nell'ORDINE DI ACQUISTO) CONSEGNA dei BENI.

(g) I rimedi previsti dal presente Art. 3 – MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESECUZIONE sono aggiuntivi ed in alcun modo sostitutivi rispetto agli altri previsti dalla vigente legislazione applicabile in favore dell'ACQUIRENTE, quali, *inter alia*, il diritto di agire in giudizio ai fini dell'ottenimento dell'adempimento dei CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) secondo i rimedi previsti negli stessi e, più in generale, per Legge.

5 – GARANZIE

(a) Il VENDITORE garantisce che i BENI siano:

- (i) conformi alla vigente legislazione applicabile ed ai più elevati standard di sicurezza di tempo in tempo disponibili;
- (ii) conformi alle previsioni delle presenti CONDIZIONI GENERALI ed a quanto indicato negli ORDINI DI ACQUISTO;
- (iii) immuni da vizi di progettazione, produzione ovvero conservazione;
- (iv) compatibili con eventuali parti che dovessero essere assemblate ovvero montate sui BENI conformemente alle informazioni ed indicazioni fornite dall'ACQUIRENTE;
- (v) idonei all'uso cui sono abitualmente destinati ovvero ai diversi usi voluti dall'ACQUIRENTE e che dovessero essere stati da quest'ultima portati a conoscenza del VENDITORE;
- (vi) conformi alle caratteristiche nonché alle qualità degli esemplari degli stessi che fossero stati presentati dal VENDITORE all'ACQUIRENTE quali campioni ovvero modelli (prototipali o meno che fossero).

(b) Nell'eventualità in cui i BENI risultassero essere viziati e/o non conformi alle GARANZIE di cui al precedente Art. 5 (a) – GARANZIE, l'ACQUIRENTE avrà diritto, a sua insindacabile discrezione, di avvalersi dei rimedi che seguono:

- (i) chiedere l'eliminazione dei vizi e/o della non conformità ovvero la sostituzione dei BENI viziati e/o non conformi ovvero dell'intero lotto cui siano parte, a spese, costi ed oneri a carico del VENDITORE, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta dell'ACQUIRENTE;
- (ii) chiedere una ragionevole riduzione del prezzo dei BENI viziati e/o non conformi ovvero del lotto ove siano stati rinvenuti i suddetti BENI viziati e/o non conformi;
- (iii) comunicare la RISOLUZIONE per inadempimento del CONTRATTO (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) inerente ai BENI viziati e/o non conformi ovvero rifiutare il pagamento del prezzo di

4 – PREZZI E PAGAMENTI

(a) L'importo del prezzo per i BENI oggetto della fornitura sarà dettagliatamente indicato negli ORDINI DI ACQUISTO ovvero pattuiti in separati accordi scritti tra le Parti. I prezzi indicati negli ORDINI DI ACQUISTO accettati ai sensi del precedente Art. 3 – MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESECUZIONE, saranno fissi e non soggetti in alcun modo a revisioni ovvero aggiustamenti. Parimenti, una volta pattuiti per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti in alcun modo a revisioni ovvero aggiustamenti per l'intero periodo pattuitosi.

(b) Il prezzo pattuitosi ai sensi del precedente Art. 4 (a) – PREZZI E PAGAMENTI, è da considerarsi onnicomprensivo: costi, spese ed oneri supplementari saranno, pertanto, riconosciuti al VENDITORE solo se previamente autorizzati dall'ACQUIRENTE per iscritto.

(c) Salvo diversamente pattuitosi per iscritto tra le Parti, i prezzi si intendono con resa **“resa sdoganata”** (DDP – INCOTERMS 2020) e sono comprensivi dell'imballaggio necessario a garantire l'integrità dei BENI. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ESCLUSA, salvo diversamente specificatosi per iscritto.

(d) Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli ORDINI DI ACQUISTO ovvero previsti in separate pattuizioni scritte tra le Parti. In difetto, il pagamento avverrà mediante bonifico bancario entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della regolare fattura e di copia della POLIZZA DI CARICO (ove applicabile). Il pagamento sarà, in ogni caso, condizionato alla CONSEGNA all'ACQUIRENTE dei BENI e/o dell'originale della POLIZZA DI CARICO (ove applicabile).

acquisto degli stessi e chiedere la restituzione degli eventuali importi già pagatisi dall'ACQUIRENTE con riferimento ai BENI viziati e/o non conformi.

(c) La circostanza in cui l'ACQUIRENTE abbia chiesto l'eliminazione dei vizi e/o della non conformità ovvero la sostituzione dei BENI viziati e/o non conformi ovvero dell'intero lotto cui siano parte, ai sensi del precedente Art. 5 (b) (i) – GARANZIE, non preclude alla stessa l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti Artt. 5 (b) (ii) e (iii) – GARANZIE, ove il VENDITORE non provveda ad eliminare i vizi e/o la non conformità ovvero a sostituire i BENI viziati e/o non conformi entro e non oltre il termine stabilito dall'ACQUIRENTE.

(d) In ogni caso, oltre ai rimedi di cui al precedente Art. 5 (b) – GARANZIE, in ipotesi di vizi e/o non conformità alle GARANZIE, di cui al precedente Art. 5 (a) – GARANZIE, dei BENI, l'ACQUIRENTE avrà diritto di:

(i) sospendere i pagamenti dovuti al VENDITORE inerenti ai BENI viziati e/o non conformi ovvero al lotto in cui siano stati rinvenuti i BENI viziati e/o non conformi;

(ii) esigere il risarcimento di ogni danno diretto ed indiretto discendente dalla difettosità e/o non conformità dei BENI.

(e) Le GARANZIE ed i rimedi espressamente previsti al presente Art. 5 – GARANZIE sono da considerarsi quali aggiuntivi ed in alcun modo sostitutivi rispetto agli altri rimedi e GARANZIE previsti dalla vigente legislazione applicabile in ipotesi di vizi e/o non conformità dei BENI. In deroga a quanto previsto dall'Art. 1512 del Codice civile (italiano), il termine per la denuncia di vizi e/o non conformità dei BENI è di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla scoperta degli stessi.

6 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

(a) Il VENDITORE dichiara e garantisce quanto segue:

(i) che i BENI, i componenti ed accessori degli stessi non costituiscano violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore ovvero altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi;

(ii) di essere pienamente legittimato a trasferire all'ACQUIRENTE il pieno diritto di utilizzare, incorporare e commercializzare i BENI.

7 – RISARCIMENTO E MANLEVA

(a) Il VENDITORE si impegna a risarcire ed a tenere indenne e manlevata l'ACQUIRENTE da qualsivoglia danno, diretto ovvero indiretto, costo, spesa, onere ovvero responsabilità, anche se discendenti da domande ovvero pretese di terzi, che siano conseguenza diretta ovvero indiretta di qualsivoglia inadempimento dei CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) e/o delle presenti CONDIZIONI GENERALI.

(b) In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo senza alcuna pretesa di esaustività, il VENDITORE risarcirà e terrà indenne e manlevata l'ACQUIRENTE da qualsivoglia responsabilità che dovesse insorgere in capo all'ACQUIRENTE in conseguenza di vizi e/o non conformità dei BENI.

(c) L'obbligo di risarcimento e di manleva, di cui al presente Art. 7 – RISARCIMENTO E MANLEVA, non è in alcun modo soggetto al termine di decadenza di cui al precedente Art. 5 (e) – GARANZIE.

8 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'ACQUIRENTE potrà, in qualsivoglia momento, comunicare al VENDITORE la risoluzione dei CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) ex Art. 1456 del Codice civile (italiano) a mezzo di comunicazione scritta, con effetto dalla data indicatasi dall'ACQUIRENTE nella suddetta comunicazione, ove il VENDITORE sia inadempiente agli obblighi discendenti dagli Artt. 3 – MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESECUZIONE

e 5 – GARANZIE delle presenti CONDIZIONI GENERALI.

9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

(a)Le presenti CONDIZIONI GENERALI ed i CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) sono disciplinati dalla LEGGE ITALIANA ed interpretati in base alla stessa.

(b)Fatto salvo qualsivoglia tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti pattuiscono sin d'ora che qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le stesse in ordine all'interpretazione, alla validità ovvero all'esecuzione delle presenti CONDIZIONI GENERALI e dei CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) sarà disciplinata dalla LEGGE ITALIANA e devoluta all'esclusiva competenza giurisdizionale del Foro di BRESCIA (BS), Italia.

10 – FORZA MAGGIORE

(a)Non costituirà inadempimento delle presenti CONDIZIONI GENERALI e/o dei CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) la mancata ovvero ritardata esecuzione delle obbligazioni pendenti in capo ad una delle Parti in conseguenza delle presenti CONDIZIONI GENERALI e/o dei CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) ove la stessa sia impedita da qualsivoglia oggettiva circostanza che vada oltre il suo ragionevole controllo, quali, a mero titolo esemplificativo senza alcuna pretesa di esaustività, incendi, alluvioni, terremoti, guerre, scioperi, sommosse, serrate, lock-down, interruzioni di corrente, danni strutturali alle attrezzature, leggi ed ordini ovvero provvedimenti legittimi della pubblica Autorità ovvero l'impossibilità di ottenere materie prime od

energia (elettrica e non) ai fini della fabbricazione dei BENI.

(b)In alcun caso saranno considerati al di fuori del ragionevole controllo del VENDITORE, ai sensi del paragrafo che precede, i ritardi ovvero gli inadempimenti dei sub-fornitori del VENDITORE stesso.

(c)Il VENDITORE darà esecuzione ai CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) in completa autonomia gestionale ed organizzativa. In alcun caso le presenti CONDIZIONI GENERALI ed i CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE) potranno dar luogo a rapporti di associazione in partecipazione ovvero a società, né attribuiranno al VENDITORE alcun potere di rappresentanza in nome e per conto dell'ACQUIRENTE.

11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del VENDITORE saranno processati ai sensi della vigente legislazione applicabile in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

L'ACQUIRENTE informa il VENDITORE che l'ACQUIRENTE è il solo titolare del trattamento dei dati personali del VENDITORE e che gli stessi verranno raccolti e processati limitatamente ai soli fini dell'esecuzione delle presenti CONDIZIONI GENERALI e dei CONTRATTI (ivi inclusi gli ORDINI DI ACQUISTO accettati per iscritto dal VENDITORE).

12 – DISPOSIZIONI FINALI

(a)L'invalidità ovvero l'inefficacia, in tutto ovvero in parte, di singole clausole delle presenti CONDIZIONI GENERALI non inficerà la validità e l'efficacia delle restanti.

(b)Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1260 del Codice civile (italiano), le Parti convengono sin d'ora in ordine all'incapacità del credito da parte del VENDITORE, salvo previa autorizzazione scritta dell'ACQUIRENTE.

G&G PARTNERS S.r.l.
Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice civile (italiano) il VENDITORE dichiara di approvare specificatamente le disposizioni ivi di seguito richiamatesi: Art. 1 (b) – APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO A TUTTE LE TRANSAZIONI (tra ACQUIRENTE e VENDITORE); Art. 2 – EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO; Art. 3 – MODALITÀ DI CONSEGNA ED ESECUZIONE; Art. 5 – GARANZIE; Art. 7 – RISARCIMENTO E MANLEVA; Art. 8 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO e Art. 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

G&G PARTNERS S.r.l.
Il Legale Rappresentante

Laddove le presenti CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO non siano ritornate debitamente sottoscritte da parte del VENDITORE per presa visione ed incondizionata ed integrale accettazione entro e non oltre 3 (tre) giorni solari decorrenti dalla data dell'avvenuta ricezione delle stesse (giorno della loro trasmissione al VENDITORE) da parte del VENDITORE, queste s'intenderanno comunque accettate, senza alcuna eccezione, e, pertanto, incondizionatamente ed integralmente applicabili alla presente transazione.